

ORIGINALE



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6 DELL'ASSEMBLEA GENERALE

OGGETTO: approvazione della convenzione con il Parco Naturale Adamello Brenta per la gestione del parcheggio in località Vallesinella, per il periodo 1 giugno – 30 settembre nel quinquennio 2016 – 2020.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **VENTISEI** del mese di **MAGGIO** alle **20.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocata l'Assemblea Generale.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino - PRESIDENTE

Cerana Luca

Pretti Daniela

Leonardi Serafino

Bertolini Piero

Castellani Gioachino

Aldrighetti Marcello

Castellani Ezio

Bolza Daniele

Floriani Luigi

Aldrighetti Olimpia

Bertelli Luigi 1962

Cerana Fortunato

Ballardini Elio

Ballardini Enzo

Maier Carlo

Ballardini Mario

Scalfi Leopoldo

Giovanella Alberto

Scalfi Alida

Simoni Bruno

Simoni Serafino

Bertolini Onorio

Sono assenti i consiglieri: Giovanella Dino e Fedrizzi Luigi (giustificati)

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n.7 dell'ordine del giorno.

Designati scrutatori i signori: Serafino Simoni e Daniele Bolza

OGGETTO: approvazione della convenzione con il Parco Naturale Adamello Brenta per la gestione del parcheggio in località Vallesinella, per il periodo 1 giugno – 30 settembre nel quinquennio 2016 – 2020.

In data 31 maggio 2011, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea Generale n. 17/2011 del 26 maggio 2011, è stata sottoscritta con il Parco Naturale Adamello Brenta una convenzione per la gestione del parcheggio in località Vallesinella. Detta convenzione ha cessato i propri effetti al 30 settembre 2015.

Nei mesi scorsi il Parco ha manifestato il proprio interesse per la prosecuzione della gestione del parcheggio in parola nella stagione estiva mediante una nuova convenzione, sostanzialmente analoga a quella precedente, il cui schema, concordato tra le parti, è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Tale convenzione trova le sue prime motivazioni nella necessità di regolamentare e limitare l'accesso veicolare a Vallesinella nei periodi di grande afflusso turistico, al fine della tutela dell'ecosistema flora – faunistico del territorio e a vantaggio della sostenibilità ambientale della risorsa turistica: sulla base di tali necessità, pienamente condivise dai due enti, gli stessi si accordano sulla gestione di un'area costituita da mq. 3310 della p.f. 34/1 e mq. 2100 della p.f. 35/1 C.C. Ragoli II, di proprietà della Comunità delle Regole e da concedere gratuitamente al Parco al solo scopo della sua destinazione a parcheggio veicolare, con la regolamentazione che sarà stabilita dal Parco in accordo con la Comunità delle Regole. Tale concessione gratuita, peraltro sarà affiancata da altre iniziative di tutela ambientale realizzate dal Parco anche in collaborazione con altri enti, tra cui, in particolare, l'organizzazione di un servizio di mobilità alternativa sulla strada di Vallesinella tra l'abitato di Palù ed il parcheggio di cui sopra.

Inoltre, nello schema di convenzione è previsto che il Parco debba provvedere alle manutenzioni ordinarie e straordinarie del parcheggio e di alcuni sentieri situati in zona su terreni di proprietà della Comunità delle Regole.

Infine, è previsto che la Comunità delle Regole si impegni a rifondere al Parco una quota finalizzata alla partecipazione alla gestione del servizio di mobilità, il cui importo dovrà essere determinato annualmente con deliberazione del Comitato Amministrativo della Comunità delle Regole in accordo con la Giunta del Parco.

Come in passato, si ritiene opportuno stabilire la vigenza della convenzione in parola per il periodo 1 giugno – 30 settembre e per cinque anni, dal 2016 al 2020.

L'ASSEMBLEA GENERALE

- Udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la vigenza della convenzione a partire dall'1 giugno 2016;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

Con voti favorevoli n. 21, contrari n. 1 (Piero Bertolini), astenuti n. 1 (Luigi Bertelli), su n. 23 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema della convenzione con il Parco Naturale Adamello Brenta per la gestione del parcheggio in località Vallesinella, per il periodo 1 giugno – 30 settembre nel quinquennio 2016 – 2020, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere la convenzione sopra approvata autorizzando, fin d'ora, le modifiche marginali di detto schema ritenute necessarie e che non modifichino la sostanza dei rapporti tra i due enti e specificando che non sono previste spese contrattuali, trattandosi di una convenzione tra enti pubblici;
3. di sospendere, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005, il vincolo di uso civico gravante sulle aree date in gestione al Parco Naturale Adamello Brenta, come specificamente individuati nella convenzione sopra approvata, limitatamente alle sole stagioni estive dal 2016 al 2020 (ossia tra l'1 giugno e il 30 settembre di ciascun anno), evidenziando che detta sospensione non necessita dell'autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T., essendo effettuata per un periodo inferiore a nove anni;
4. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
5. di dichiarare, con voti favorevoli n. 21, contrari n. 1 (Piero Bertolini), astenuti n. 1 (Luigi Bertelli), su n. 23 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la vigenza della convenzione a partire dall'1 giugno 2016;
6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

AUEGARO alla deliber. della ASSEMBLEA GENERALE n. 6 del 26.05.2016

**COMUNITA' DELLE REGOLE DI PARCO NATURALE ADAMELLO
SPINALE E MANEZ - RAGOLI BRENTA**

Provincia di Trento

Provincia di Trento

N° di Rep. ATTI PRIVATI

Prot.

Oggetto: Convenzione per gestione del parcheggio in località Vallesinella, per periodo 1 giugno - 30 settembre (periodo estivo) nel quinquennio 2016 - 2020.

Tra

- Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede in Tre Ville (TN), frazione Ragoli, in via Roma n° 19, C.F. 00324520220, rappresentata dal Presidente pro tempore Castellani Zeffirino, nato a Ragoli il 25.09.1949; e
- dott. Roberto Zoanetti nato a Tione di Trento il 25.04.1959, domiciliato per la carica presso il Parco Naturale Adamello Brenta con sede in Strembo, Via Nazionale n. 24, codice fiscale 95006040224, nella sua qualità di Sostituto Direttore, investito dei poteri di stipulazione dei contratti deliberati dalla Giunta Esecutiva dell'Ente medesimo, ai sensi dell'articolo 14 del DPP n.3-35/Leg. di data 21.01.2010.

PREMESSO:

con deliberazione dell'Assemblea Generale della Comunità delle Regole di Spinale e Manez n.----- è stato deciso di approvare e sottoscrivere una convenzione con il Parco Naturale Adamello Brenta per la gestione del parcheggio in località Vallesinella. Tale convenzione trova le sue prime motivazioni nella necessità di regolamentare e limitare l'accesso veicolare a Vallesinella nei periodi di grande afflusso turistico, al fine della tutela dell'ecosistema fiori - faunistico del territorio e a vantaggio della sostenibilità ambientale della risorsa turistica: sulla base di tali



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

necessità, pienamente condivise dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dal Parco Naturale Adamello Brenta, con la presente detti enti si accordano sulla gestione di un'area costituita da mq. 3310 della p.f. 34/1 e mq. 2100 della p.f. 35/1 C.C. Ragoli II, di proprietà della Comunità delle Regole e da concedere gratuitamente al Parco Naturale Adamello Brenta al solo scopo della sua destinazione a parcheggio veicolare, con la regolamentazione che sarà stabilita dal Parco in accordo con la Comunità delle Regole. Tale concessione gratuita, peraltro sarà affiancata da altre iniziative di tutela ambientale realizzate dal Parco anche in collaborazione con altri enti, tra cui, in particolare, l'organizzazione di un servizio di mobilità alternativa sulla strada di Vallesinella tra l'abitato di Palù ed il parcheggio di cui sopra.

Il Parco Naturale Adamello Brenta, con deliberazione della Giunta esecutiva n. ____ del _____ approvava il testo della convenzione.

Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante ed essenziale del presente atto, convengono e stipulano di comune accordo la seguente convenzione.

La Comunità delle Regole di Spinale e Manez concede al Parco Naturale Adamello Brenta, che si impegna a gestirlo, mq. 3310 della p.f. 34/1 e mq. 2100 della p.f. 35/1, in C.C. Ragoli 2^a parte, località Vallesinella, da destinare a parcheggio.

La concessione, a titolo gratuito, avrà durata dal _____ al _____ (periodo estivo) nel quinquennio 2016 - 2020.

La convenzione scadrà irrevocabilmente, e senza necessità di disdetta alcuna, in data 30 settembre 2020.

Il terreno dovrà essere adibito a parcheggio di autoveicoli e motoveicoli, con esclusione dei camper, come identificato nell'elaborato progettuale Allegato 1. La concessione comprende una zona "A" che sarà destinata al parcheggio dei veicoli, da posizionarsi come indicato nella planimetria, per una superficie indicativa di 5.500 mq compresa la viabilità e gli spazi di manovra, e una zona "B" per una superficie indicativa di 340 mq, che sarà riservata esclusivamente ai Regolieri, i quali avranno diritto di parcheggiare gratuitamente (previa esibizione di apposito documento di riconoscimento). Due parcheggi della zona "A", dovranno essere riservati ai diversamente abili e saranno opportunamente segnalati.

Il Parco Naturale Adamello Brenta, si impegna a gestire il parcheggio senza fine di lucro ed in un'ottica di salvaguardia ambientale.

Il Parco Naturale Adamello Brenta dovrà provvedere alle manutenzioni ordinarie e straordinarie del parcheggio (compresa la manutenzione delle staccionate ed il taglio dell'erba ai lati del parcheggio, a nord sino alla staccionata esterne alla cascina da caccia) e dei sentieri Arciduca (R1), Orso (R2), Paoli (R3) e Cascade Alte (R4), come illustrati nella cartografia Allegato 2, oltre ad una adeguata pulizia dello stesso e dell'isola ecologica ivi presente e allo smaltimento dei rifiuti. Il traffico all'interno del parcheggio dovrà essere regolamentato in maniera idonea.

Il Parco potrà chiudere la strada di accesso, di proprietà del Comune di Tre Ville, nei pressi della località Paulù, nei momenti in cui il parcheggio risulti aver raggiunto la capienza massima prescritta sopra. La chiusura dovrà essere adeguatamente segnalata, così come il divieto di parcheggio per i camper. In ogni caso, la gestione del servizio di mobilità veicolare sulla strada di Vallesinella dovrà essere

concordata in linea di massima con la Comunità delle Regole, soprattutto in riferimento all'utilizzo del parcheggio.

Qualora il Parco prevedesse, oltre alla chiusura della strada di accesso come sopra descritta, di disciplinare l'accesso al parcheggio per fasce orarie dovrà comunque essere garantito, compatibilmente con le esigenze dell'eventuale servizio di trasporto pubblico, l'accesso ed il deflusso dal parcheggio ai Regolieri (previa esibizione di apposito documento di riconoscimento).

L'ottenimento delle autorizzazioni per la chiusura della strada è a carico del Parco. La gestione del parcheggio è a totale carico e rischio del Parco, così come gli eventuali danni causati durante l'esercizio dell'attività. Tutte le autorizzazioni o nulla osta per la gestione del parcheggio sono a carico del Parco. E' vietata la cessione della gestione ad altro soggetto.

Nella selezione del personale impegnato nel progetto di mobilità il Parco darà preferenza ai candidati che dimostrino di conoscere in modo approfondito le caratteristiche ambientali ed orografiche di Vallesinella e della Val Brenta nonché le peculiarità culturali, storiche ed amministrative della Comunità delle Regole di Spinale e Manez.

Il Parco si impegna a collaborare con la Comunità delle Regole garantendo attraverso i suoi operatori al parcheggio, la quotidiana apertura mattutina e chiusura serale del locale dell'edificio di Malga Vallesinella posto sul sentiero SAT 317 (p.ed.127 in C.C. Ragoli II parte), predisposto dalla Comunità delle Regole quale punto informativo NON CUSTODITO ed allestito dalla stessa con pannelli informativi.

Il Parco dovrà risarcire alla Comunità delle Regole ogni eventuale danno presente e futuro causato sul terreno dall'esercizio della propria attività, restando in ogni caso esonerata la Comunità delle

Regole per eventuali responsabilità civili verso terzi inerenti l'attività esercitata dal concessionario.

La Comunità delle Regole si impegna a rifondare al Parco una quota finalizzata alla partecipazione alla gestione del servizio di mobilità. La definizione di tale quota, da determinarsi annualmente, è demandata a deliberazione del Comitato Amministrativo delle Regole in accordo con la Giunta del Parco.

Il Parco si impegna a svolgere gli ulteriori interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria del patrimonio di uso civico nel territorio di proprietà della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, stabiliti annualmente, nei termini congiuntamente concordati. Al termine delle opere il Parco provvederà a presentare copia della deliberazione/determinazione di approvazione della contabilità finale.

Il mancato rispetto degli accordi previsti nella presente convenzione produrrà ipso iure la risoluzione della presente convenzione e la revoca immediata della concessione del terreno.

Il suolo oggetto della concessione dovrà essere usato esclusivamente per le attività indicate nella presente convenzione e qualsiasi cambio di destinazione dovrà essere preventivamente autorizzato.

Tutte le spese, oneri ed adempimenti, inerenti e conseguenti la presente convenzione, nessuno escluso ed eccettuato, sono a carico del Parco Naturale Adamello Brenta.

Ragoli, _____

Il Direttore del Parco Naturale Adamello Brenta

dott. Roberto Zoanetti


Il Presidente della Comunità delle Regole di Spinale e Manez

Zeffirino Castellani

Allegato 1



Allegato 2




Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
P.to Zeffirino Castellani

IL MEMBRO ANZIANO
P.to Serafino Leonardi

IL SEGRETARIO
P.to dott. Giuseppe Stefani




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
 - sul portale telematico www.albotelematico.tn.it
- dal giorno **31/ 05 /2016** per rimanervi fino al giorno **10/ 06 /2016**.


P.to IL SEGRETARIO



CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è **stata dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

P.to IL SEGRETARIO



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Ragoli, 31/ 05 /2016

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **11/ 06 /2016**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO